



COMUNE DI ROSÀ
PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA N. 152 DEL 12/11/2018

OGGETTO: NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI PRESSO IL DOMICILIO DEGLI ALLEVATORI - 2018/2019.

Il Sindaco

VISTO il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni) che prevede un'apposita autorizzazione per la macellazione a domicilio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3710 del 20 novembre 2007 (All. A-art. 3 "esclusioni", 1, lettera b) che assimila la macellazione a domicilio di un massimo di due suini per nucleo familiare alla *preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico*;

VISTA la nota del Ministero della salute prot. 44460P28 del 28.11.2014 (trasmessa dalla Regione Veneto con prot. 519708 del 03.12.2014), avente ad oggetto "Indicazioni per l'autorizzazione alla macellazione dei suini a domicilio", nella quale si precisa che l'interpretazione atualizzata degli articoli 1 e 13 del RD 3298/1928 *debba avvenire nel senso di consentire al produttore primario, esclusivamente con riferimento all'autoconsumo, la macellazione svolta presso l'azienda agricola*;

VISTO il Regolamento CE n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in particolare l'art. 10 "consumo domestico privato";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2560 del 16 settembre 2008 riguardante la ricerca del parassita Trichinella nelle carni;

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77;

VISTO il Testo Unico sull'Orientamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 50;

VISTA la prassi già consolidata con il Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ULSS n. 7 Pedemontana (distretto 1 Bassano);

Ritenuto necessario adottare un provvedimento che, a tutela della salute pubblica, fissi limiti e prescrizioni per la tradizionale macellazione dei suini "a domicilio" per il consumo delle carni in ambito familiare da parte degli allevatori;

ORDINA

1. **per l'esclusivo consumo in ambito familiare delle carni, dal 12 novembre 2018 al 28 febbraio 2019 è consentita la macellazione dei suini presso il domicilio degli allevatori fino ad un massimo di due capi per nucleo familiare convivente;**

2. gli interessati devono rivolgere apposita domanda alla competente Unità Territoriale Veterinaria dell' ULSS n. 7 Pedemontana ALMENO 3 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA MACELLAZIONE; al momento della richiesta dovrà essere esibita la dichiarazione di provenienza relativa all'acquisto del suino (mod. IV); dopo essere stata accertata la regolarità della dichiarazione di provenienza e la durata del periodo di allevamento, che non può essere inferiore a 30 giorni, verrà rilasciata l'autorizzazione alla macellazione con l'indicazione del giorno e dell'ora;
3. la macellazione deve essere immediatamente preceduta da stordimento degli animali con pistola a proiettile captivo e deve essere eseguita esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenza;
4. DURANTE L'ABBATTIMENTO E LE OPERAZIONI CORRELATE DEVONO ESSERE RISPARMIATI AGLI ANIMALI DOLORI, ANSIA O SOFFERENZE EVITABILI;
5. la lavorazione delle carni può iniziare solo dopo la visita ispettiva del veterinario ufficiale;**nei primi cinque giorni seguenti la macellazione, in attesa dell'esito degli esami di laboratorio per ricerca parassitologica, le carni possono essere consumate esclusivamente previa cottura prolungata;**
6. E' VIETATA LA MACELLAZIONE DEI SUINI NEL POMERIGGIO DEL SABATO, NEI GIORNI FESTIVI E NELLE ORE NOTTURNE;
7. E' VIETATO MACELLARE A DOMICILIO SUINI PER CONTO TERZI;
8. E' VIETATO COMMERCIALIZZARE O CEDERE A QUALSIASI TITOLO CARNI E PRODOTTI DERIVATI DI SUINI MACELLATI PER USO PRIVATO; pertanto anche la loro detenzione nei locali di aziende agricole registrate per attività agrituristica o per le "Piccole Produzioni Locali" non è consentita;
9. per la copertura delle spese connesse all'ispezione veterinaria deve essere corrisposto all'ULSS n. 7 Pedemontana l'importo stabilito dal Tariffario Regionale vigente (DGR n. 1251/2015).

I TRASGRESSORI ALLA PRESENTE ORDINANZA INCORRERANNO NELLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE e le carni, in assenza del regolare controllo veterinario, verranno sequestrate e distrutte.

INFORMA

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità dello stesso.

Il presente provvedimento venga trasmesso a mezzo Posta interna/PEC:

- Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
- ULSS n. 7 Pedemontana competente per territorio-Servizio di igiene degli Alimenti di Origine Animale.

Il Sindaco
Bordignon Paolo